

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN POSTEGGI ISOLATI

- Approvato con atto di C.C. n. 65 del 27/11/2006

N\COMMERCIO AREE PUBBLICHE POSTEGGI ISOLATI

Indice:

Articolo 1 Ambito di

Articolo 2 Posteggi isolati

Articolo 3 Autorizzazione.....

Articolo 4 Individuazione dei posteggi isolati

Articolo 5 Sospensione temporanea dell'attività

Articolo 6 Trasferimento e ampliamento della superficie del posteggio

Articolo 7 Conformazione delle strutture e adeguamenti

Articolo 8 Decadenza e revoca

Articolo 9 Tributi

Articolo 10 Norme igienico sanitarie

Articolo 11

Articolo 12 Rinvio

Articolo 13 Entrata in vigore

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica esercitato su posteggi isolati, cioè su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per uno o più giorni settimanali dagli stessi soggetti.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale 12/1999 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26/7/1999, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 2

POSTEGGI ISOLATI

Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all'interno dell'area di svolgimento di un mercato composta da più posteggi.

I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati, è rilasciata dal Comune nei limiti della disponibilità delle aree individuate dal presente Regolamento e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi.

I posteggi che si rendono liberi potranno essere assegnati sulla base di quanto previsto dal punto 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 1999, dalle norme del presente regolamento e dall'apposito bando pubblico.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse e delle quote di partecipazione previste dalle normative e disposizioni vigenti.

E' fatto obbligo all'operatore di esibire in originale la propria autorizzazione oltre alla documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

I posteggi isolati fuori mercato sono di seguito individuati e sono distinti per localizzazione del posteggio ed a fianco di ciascuno viene indicato il periodo di operatività le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività e la specializzazione merceologica.

Posteggio n. 1 - vendita di pizze e piadine - permanente

Area verde di mq. 64 sita in Via Emilia Levante, all'altezza della proprietà Sieni

Posteggio n. 2 - vendita di pizze e piadine - permanente

Area compresa in via Emilia Interna angolo via Mazzolani di mq. 10

Nei posteggi n. 1 e n. 2 è consentita la vendita di pizze e piadine e di prodotti merceologicamente compatibili nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Ai titolari di tali posteggi è data la facoltà di optare per l'orario ordinario dei negozi commerciali con obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale di mezza giornata oppure per l'orario previsto per i pubblici esercizi nell'osservanza delle disposizioni previste dalle apposite ordinanze generali che regolamentano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

E' fatto obbligo di comunicazione all'Amministrazione comunale l'orario prescelto.

Posteggio n. 3 - vendita di piante e fiori - permanente

Area antistante il cimitero del capoluogo di mq. 8.

Nel posteggio n. 3 è consentita la vendita di piante e fiori nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 7 alle ore 13 e nella settimana precedente la ricorrenza dei defunti dalle ore 7 alle ore 17.

Posteggio n. 4 (Ex n. 1 stagionale) – Frutta di stagione e verdura - permanente

Area in via Emilia Levante, adiacente alla proprietà Bassi-Tarabusi. mq. 64

Nel posteggio suddetto è consentita la vendita di frutta di stagione e verdura con facoltà di sospendere sia il riposo festivo che la chiusura infrasettimanale nel periodo 15 Maggio – 15 settembre.

Nel periodo 15 Maggio – 15 settembre potrà essere effettuata attività di somministrazione nell'area attrezzata pertinente il chiosco di mq. 136.

L'orario di apertura giornaliero sarà stabilito da apposita ordinanza.

Posteggi di nuova istituzione

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda individuare ulteriori posteggi, l'atto di istituzione del posteggio costituisce modifica/integrazione al presente regolamento.

L'assegnazione dei nuovi posteggi sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 3, co. 2 del presente regolamento.

ART. 5

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ATTIVITA'

Considerata la particolare situazione che caratterizza tutti i posteggi isolati permanenti dove le attrezzature, la merce, ecc permangono in loco alla chiusura, in caso di sospensione della attività o di non utilizzazione temporanea del posteggio non si procede ad assegnazione temporanea ad altri operatori.

L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di **mesi 4 ogni anno solare**.

ART. 6

TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL POSTEGGIO

Può essere autorizzato il trasferimento, anche temporaneo del posteggio, e/o l' ampliamento della superficie in altra area pubblica ritenuta idonea, conformemente agli strumenti urbanistici, per cause di forza maggiore, a seguito del mancato rispetto delle normative vigenti in materia di viabilità, a seguito della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, oppure su istanza del titolare.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse all'operatore sarà assegnato, un nuovo posteggio, individuato in accordo con l'operatore, in altra area urbanizzata del territorio comunale, senza oneri per il Comune.

ART. 7

CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTI

La realizzazione delle strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi), la loro dimensione e installazione, e il progetto tecnico - edilizio devono essere approvati dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

DECADENZA E REVOCA

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98
- non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga per comprovata necessità dell'interessato,
- rinunci all'autorizzazione,
- sospenda l'attività per un periodo superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 9

TRIBUTI

Le concessioni permanenti (decennali) , stagionali e temporanee sono soggette al pagamento dei tributi nella misura prevista dalle normative vigenti in materia.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente alla azienda commerciale.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

ART. 10

NORME IGIENICO SANITARIE

L' attività di vendita e di somministrazione, nonché di preparazione e cottura di prodotti alimentari è soggetta alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ed a quanto previsto nel vigente regolamento comunale di igiene sanità pubblica e veterinaria ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

ART. 11

SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del D.Leg.vo n. 114/98,

ART. 12

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART.13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione.